

Isa, regime premiale per il periodo d'imposta 2020

Correttivi anti Covid per calmierare l'esito degli Isa

di Lorenzo Pegorin - La Settimana Fiscale n. 20/2021

Regime premiale sul periodo d'imposta 2020 con le stesse regole dell'anno precedente. Il giudizio di affidabilità potrà essere conseguito, oltre che dal resoconto diretto sul periodo d'imposta 2020, anche sulla base della media dei punteggi ottenuti a seguito dell'applicazione degli Isa per il periodo d'imposta in corso (2020) e per quello precedente (2019). La commissione degli esperti, riunitasi lo scorso 9 aprile, ha altresì approvato la metodologia che introduce specifici elementi di correzione (cd. «correttivi anti Covid») agli indicatori di affidabilità sintetica con lo scopo di calmierarne il risultato per tenere conto delle problematiche economiche connesse con l'emergenza sanitaria.

Il regime premiale sull'anno d'imposta 2020

Il Provvedimento del 26 aprile 2021 (Prot. n. 103206/2021), a firma del direttore dell'agenzia delle Entrate ha fissato i livelli di affidabilità fiscale ai quali sono collegati i benefici premiali, riguardanti il periodo d'imposta 2020, stabiliti dall'articolo 9-bis, comma 11, DI 50/2017.

L'accesso ai **benefici fiscali** anche quest'anno potrà essere conseguito pure sulla base della media dei punteggi ottenuti a seguito dell'applicazione degli Isa per il periodo d'imposta in corso (2020) e quello precedente (2019).

Il regime premiale trova applicazione indifferentemente che si raggiunga il livello minimo richiesto in una delle due liste di valori (2020 o in media 2020/2019).

Per l'accesso al premiale nessuna rilevanza, invece, riveste il voto Isa del periodo d'imposta 2018.

I benefici premiali previsti sono i seguenti:

- l'**esonero** dall'apposizione del **visto di conformità** per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all'Iva e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'Irap; l'**esonero** dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'Iva per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
- l'**esclusione** dell'applicazione della disciplina delle **società non operative** e in **perdita sistematica**;
- l'**esclusione** degli **accertamenti** basati sulle **presunzioni semplici** di cui all'articolo 39 comma 1, lettera d), secondo periodo, Dpr 600/1973, e all'articolo 54 comma 2, secondo periodo, Dpr 633/1972;

- l'**esclusione** della **determinazione sintetica** del **reddito** complessivo di cui all'articolo 38 del Dpr 600/1973;
- l'**anticipazione di almeno un anno**, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di **accertamento** previsti dall'articolo 43 comma 1 del Dpr 600/1973, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'articolo 57 comma 1 del Dpr 633/1972.

Il provvedimento citato nel confermare la griglia dei benefici, individua in via ordinaria per l'ottenimento dei bonus, gli stessi punteggi minimi previsti per l'applicazione degli ISA dello scorso anno.

Il nuovo regime è sintetizzabile da quanto esposto nella tabella che segue.

Il raggiungimento del punteggio a cui sono collegati i benefici premiali riguarda il voto definitivo raggiunto dal contribuente quale media semplice dei singoli indicatori che lo compongono.

Anche in caso di raggiungimento del voto ISA per «adeguamento» dei ricavi/compensi ottenuto direttamente in dichiarazione, viene assicurato al contribuente l'accesso ai benefici premiali.

Il diritto, quindi, compete in egual misura rispetto a quello fisiologicamente attribuito dal sistema.

Quadro di sintesi		
Premialità	Voto sul periodo d'imposta 2020	Voto in media periodi d'imposta 2019-2020
Esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50mila euro annui relativamente all'Iva e per un importo non superiore a 20mila euro annui relativamente alle imposte dirette e all'Irap	8	8,5
Esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'Iva per un importo non superiore a 50mila euro annui	8	8,5
Esclusione degli accertamenti analitico presuntivi	8,5	9
Esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative e in perdita sistematica	9	9

del 12 maggio 2021

Esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato	9	9
Anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento	8	Nessuno

Il **punteggio minimo** per l'accesso ai benefici premiali potrà essere ottenuto:

- analizzando il resoconto dell'elaborazione del software sull'anno specifico (2020),
- apprezzando il livello di affidabilità complessivo attraverso la media semplice dei punteggi ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2020 e 2019.

Come si può notare dalla tabella, l'ulteriore aspetto peculiare che caratterizza la vicenda è che il punteggio che scaturisce dalla media per consentire l'accesso al singolo premio, anche quest'anno deve elevarsi di mezzo punto rispetto al voto sulla singola annualità per i primi 3 benefici, mentre per il quarto e il quinto beneficio della tabella il voto rimane allo stesso livello anche nel caso di calcolo della media. Resta confermata la riduzione di un solo anno dei termini per la decadenza dell'attività di accertamento per i contribuenti che hanno ottenuto almeno il punteggio di 8.

Per questo specifico premio, inoltre, come evidenzia sempre la tabella, il provvedimento non consente la possibilità di tenere conto nel punteggio della media sui due anni dovendo quindi fare riferimento al solo risultato puntuale del 2020.

Esempio

Un contribuente esercente attività di vendita al dettaglio di articoli sportivi si è visto attribuire ai fini Isa:

- il voto pari a 8 sull'annualità 2020;
- una votazione pari a 10 sull'annualità 2019.

Costui potrà beneficiare comunque dell'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative e in perdita sistematica per l'annualità 2020.

Nota bene

L'ottenimento di un voto almeno pari a 9 sulla singola annualità o in media dà diritto a tutti i benefici previsti dal sistema premiale, anche qui che stanno «al di sotto».

Quindi non solo:

- esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative e in perdita sistematica;
- esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Ma anche i premi per i quali basta un voto anche inferiore a 9:

- esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all'Iva e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'Irap;
- esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'Iva per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
- esclusione degli accertamenti analitico presuntivi.

Infine, si ricorda che per accedere al premiale viene ribadito anche quest'anno che nel caso in cui il contribuente consegua redditi di impresa e di lavoro autonomo, è necessario che costui applichi gli indici sintetici di affidabilità fiscale per entrambe le categorie reddituali.

Nell'ipotesi in cui il contribuente applichi due diversi indici, compresa la casistica in cui si tratti del medesimo indice applicato sia per l'attività di impresa che per quella di lavoro autonomo, il punteggio attribuito a seguito dell'applicazione di ognuno di tali indici, anche sulla base di più periodi d'imposta, deve essere comunque per entrambi pari o superiore a quello minimo individuato per l'accesso ai benefici.

Il voto del 2020 e il Covid-19

Da quanto sopra esposto quindi si ricava che - per poter usufruire dei benefici premiali - i livelli di punteggio fissati dal citato Provvedimento del 26 aprile scorso non cambiano rispetto a quelli stabiliti lo scorso anno (p.i. 2019).

Solo che essi, quest'anno (p.i. 2020) dovranno essere ottenuti dovendo applicare gli Isa a un periodo d'imposta, il 2020, in cui gli effetti economici negativi della pandemia hanno provocato gravissime difficoltà agli operatori economici.

È da immaginare che, secondo il pensiero delle Entrate la riproposizione degli stessi (elevati) punteggi dello scorso anno per l'accesso al premiale sia il frutto del possibile **effetto** dei **correttivi** previsti in base all'articolo 148, DI 34/2020, a cui spetterà (ad oggi manca ancora il decreto che li istituisce) il compito di tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del **Covid-19**.

Ad ogni modo si ricorda che i benefici premiali non spettano per i soggetti per i quali scatta una causa di esclusione sul periodo d'imposta 2020, anche qualora essi siano individuabili nelle tre macrocategorie introdotte da quest'anno per effetto della dell'emergenza Covid-19.

Si ricorda infatti, che le istruzioni alla dichiarazione dei redditi prevedono tre **macro-motivazioni specifiche** di **esonero** dall'applicazione delle pagelle fiscali:

- calo di ricavi o compensi del 33% rispetto al periodo d'imposta precedente;
- apertura della partita dal 1° gennaio 2019;
- attività in uno degli 85 codici Ateco che hanno maggiormente risentito delle restrizioni contro la pandemia in atto (come, ad esempio, ristoranti, bar, pasticcerie ma anche piscine, palestre e commercio al dettaglio di abbigliamento o calzature).

A questo se ne aggiungerà una quarta. Ci saranno, infatti, altri 82 Isa che per il periodo d'imposta 2020 saranno esonerati dai conteggi ISA.

Si tratta di quelli in cui più del 50% delle partite Iva che ne fanno parte hanno avuto un calo di ricavi o compensi di almeno il 33% misurati attraverso Lipe e fattura elettronica per i quali la commissione degli esperti ha dato il via libera ad un ulteriore esonero (ad oggi però manca ancora il decreto ufficiale di recepimento di questa direttiva).

Naturalmente, come nel caso degli altri tre precedenti esoneri, resta l'obbligo di compilazione per finalità statistiche.

Nel mondo Isa infatti, lo si ricorda, l'unica causa di esclusione, che fino all'annualità d'imposta 2019 imponeva comunque la compilazione del modello era solo quella di cui al codice 7 (attività non prevalenti superiori al 30%).

Per le **nuove casistiche di esclusione Covid**, stante la funzione meramente «statistica» dell'invio come detto, non si applica, dunque, né il regime premiale, né però sarà operativo il possibile inserimento nelle liste selettive ai fini dei controlli fiscali (articolo 9-bis, comma 14, DI 50/2017).

Scarico precalcolate dal cassetto fiscale

Con il provvedimento del 23 aprile 2021 del direttore dell'agenzia, «preannunciato» dal precedente dello scorso 28 gennaio nel quale sono state indicate le modalità con cui l'agenzia delle Entrate rende disponibili ai contribuenti o ai soggetti incaricati della trasmissione telematica le suddette informazioni sono state approvate le specifiche tecniche per l'acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2020.

Il percorso è quello ormai noto e non cambia rispetto ai tracciati previsti gli scorsi anni.

Sono infatti ancora stabilite modalità diverse per chi è delegato alla consultazione del cassetto fiscale e per chi non possiede tale delega.

Va ribadito come, anche quest'anno, tale operazione risulta obbligatoria al fine di procedere con il **calcolo** dei **singoli indicatori** e del **punteggio**; in assenza infatti il software non funziona. Tanto evidenziato va altresì riferito come quest'anno il sistema sarà orfano di tutta una serie di soggetti che ricadono nelle nuove casistiche di esclusione previste in virtù della pandemia da Covid-19.

Per quest'ultimi, che lo si ricorda sono esonerati dal calcolo ma non dalla presentazione del modello il provvedimento non chiarisce se sia ugualmente necessario procedere allo scarico dei dati.

Nell'attesa rimane consigliabile, per gli operatori professionali del settore, di procedere ad uno scarico massivo per tutti i clienti interessati.

La richiesta per ottenere la fornitura dei dati relativi alle «**precalcolate Isa 2021**» può essere inviata a partire dal 3 maggio 2021.

I correttivi Covid

La commissione degli esperti, riunitasi lo scorso 9 aprile, ha approvato la metodologia che introduce specifici elementi di correzione agli indicatori di affidabilità sintetica.

Come dicevamo più sopra ad oggi manca ancora il recepimento ufficiale nel decreto ministeriale che deve dare il via libera al provvedimento che autorizza la modifica del software Isa sul quale dovranno girare i correttivi.

Si tratta, un po' come già accaduto per i **correttivi anticrisi** previsti negli studi di settore, di una serie di interventi mirati a calmierare l'esito degli Isa nel tentativo di cogliere le singole specificità che non hanno permesso il raggiungimento degli standard valutativi attesi nell'applicazione degli indicatori elaborati da Sose.

Gli interventi straordinari previsti dalla Commissione possono essere riconducibili a due macro-tipologie. La prima si rivolge ai soli indicatori elementari di affidabilità (ricavi/compensi per addetto, valore aggiunto e reddito per addetto), mentre i secondi si indirizzano in particolar modo nei confronti dell'altra batteria di indici, quelli di anomalia a cui si aggiunge uno specifico intervento sul magazzino.

Alla luce di ciò la prima situazione utilizzata per ridurre l'entità della **valutazione Isa** è stata identificata nelle giornate di chiusura previsti dai Dpcm che si sono susseguiti nel corso del 2020. Per questa via è stato introdotto un elemento di riduzione volto a ridurre il peso di alcuni costi fissi (su tutti: valore di beni strumentali, canoni di locazione, leasing) sul calcolo dei tre indicatori: ricavi/compensi per addetto, valore aggiunto e reddito per addetto.

L'ulteriore elemento oggetto di intervento ha riguardato nello specifico i **ricavi/compensi**, prevedendo una diminuzione del relativo coefficiente individuale utilizzato nella stima. Inoltre, il ricavo/compenso (valore aggiunto) stimato viene ridotto di un ulteriore ammontare basato sulla contrazione (generale) della produttività settoriale registrata.

Completa l'intervento una specifica correzione destinata a ridurre il peso degli «**addetti non dipendenti**», per tenere conto del relativo mancato impiego degli stessi nei giorni di chiusura determinati dai Dpcm 2020, generando così una ulteriore riduzione del valore stimato. Gli altri correttivi previsti dalla Commissione vanno nella direzione di agire principalmente sui singoli indicatori di anomalia (ad esempio indice copertura spese di lavoro dipendente, incidenza dei costi residuali di gestione eccetera) che a seconda dei casi possono o meno interessare la singola posizione specifica.

Di interesse anche il correttivo sulla **durata delle scorte** per tenere conto del possibile aumento delle rimanenze di magazzino dovuto alla contrazione delle vendite per effetto della crisi pandemica. L'intervento in questo caso prevede uno specifico decremento delle rimanenze finali proporzionalmente alla caduta del valore di riferimento dei ricavi/compensi del singolo contribuente rispetto all'anno precedente, con effetti positivi sull'indicatore «durata delle scorte».

Regime premiale e ravvedimenti postumi

In ultima analisi si ricorda che il ravvedimento postumo anche se a favore del contribuente è irrilevante ai fini della fruizione del regime premiale se la correzione avviene oltre i «termini ordinari» (Cm 20/E/2019). Nel documento l'agenzia precisa che il riconoscimento dei benefici premiali a seguito dell'attribuzione del punteggio di affidabilità necessario per l'ottenimento degli stessi, è vincolato all'esito dell'applicazione degli ISA al momento della presentazione della dichiarazione entro i **termini ordinari**.

Ciò significa, quindi, che in caso di correzione postuma della dichiarazione a suo tempo presentata da cui derivi per effetto del ricalcolo della specifica posizione Isa un punteggio di affidabilità maggiore rispetto a quello originario ottenuto con i dati originari (errati), il contribuente non può avvalersi ex post dei benefici del regime premiale.

In Redazione: Paolo Di Gregorio